

Diocesi di Carpi

3° Convegno

Memberi di Consigli Parrocchiali

Affari Economici

-

I NUOVI ADEMPIMENTI IN TEMA DI SICUREZZA E SALUTE NELLE PARROCCHIE

Sabato 14 Marzo 2009

Intervento di Fabio Saetti



La legislazione in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro: principali riferimenti legislativi

- DPR 547 del 1955 - Normativa generale sicurezza
- DPR 303 del 1956 - Normativa generale salute

- D.Lgs 277 del 1991
- D.Lgs 626 del 1994 e s.m.i.
- D.Lgs 459 del 1996 (macchine)
- Legge 123 del 03/08/2007

Ingresso Italia
Comunità
Europea




D.Lgs 81/2008

Evoluzione **normativa**

Campo di applicazione:

Il D.lgs 626/94

la gestione e l'organizzazione della sicurezza e della salute durante il lavoro



Cosa introduce di “nuovo”:

- Definizione delle nuove figure coinvolte
- Obblighi delle nuove figure coinvolte
- Diritti e doveri del lavoratore
- Servizio di prevenzione e protezione
- Informazione e formazione dei lavoratori
- Prevenzione incendi, pronto soccorso, gestione emergenze
- Sorveglianza Sanitaria



Innova più la “qualità” che la “quantità” degli obblighi di sicurezza



Agisce più sulle procedure piuttosto che sulle regole

Introduce la Valutazione del rischio

PRINCIPALI SOGGETTI COINVOLTI



Esistenti (Storici)

- DATORE DI LAVORO (PARROCO)
- LAVORATORI ed EQUIPARATI



Introdotti dal D.Lgs. n. 626/94 e mantenuti

- SPP E RSPP
- RLS
- INCARICATI MISURE DI EMERGENZA E P.S.
- MEDICO COMPETENTE

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale", n. 101 del 30 aprile 2008 - Serie generale

Avviso alla posta 4576 - art. 2, comma 20/9
Legge 23.12.1996, n. 567 - Edizio. di Roma

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTI PRIMA

Roma - Mercoledì, 30 aprile 2008

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENOLA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E TIPOGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA S. VINCENZO - 00187 ROMA - CIVILANIMI@GIBBEDI

N. 108/E

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81.

**Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007,
n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro.**

ENTRATA IN VIGORE : 18 MAGGIO 2008

altre scadenze:

01 GENNAIO 2009 : (DL. 97 del 3-06-2008)

- **Le nuove modalità di valutazione dei rischi**

16 MAGGIO 2009 : (DL 207 del 30-12-08).

- **Divieto visite mediche preassuntive**
- **Le disposizioni in materia di valutazione dei rischi da stress lavoro correlato**
- **Invio a INAIL ai fini statistici dati infortuni >1g.**
- **Data certa sul DVR e sul DUVRI**

**PREVISTA EMANAZIONE DECRETO DI MODIFICA
ENTRO IL 18 MAGGIO 2009**

DEFINIZIONE DI **DATORE DI LAVORO**



Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la sua attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva, in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

La legale rappresentanza nella Parrocchia

La responsabilità del Parroco:

.....in quanto “pastore proprio” di una determinata comunità di fedeli, il parroco ne è responsabile non solo sotto il profilo sacramentale, liturgico, catechetico e curativo, ma anche sotto il profilo amministrativo: ne è infatti, il legale rappresentante e l'amministratore unico nell'ordinamento canonico e in quello statale.

DEFINIZIONE di **LAVORATORE**

Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge una attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici o familiari.

Al lavoratore così definito è equiparato:

➤

➤

➤ il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento

➤

➤ IL VOLONTARIO COME DEFINITO DALLA LEGGE

1/8/91 n°266.....

LEGGE 266/91

1. Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà

2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.

3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.

CAMPO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO E SOGGETTIVO

L'articolo 3 precisa che il decreto in esame si applica a:

- tutti settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio;
- tutti i lavoratori, autonomi e subordinati, nonché ai soggetti ad essi equiparati.

Il lavoratore, infatti, viene definito come “...qualsiasi persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione”, con la sola esclusione degli addetti ai servizi domestici e familiari.

Una definizione particolarmente ampia rispetto al passato, che si basa sull'indifferenza rispetto alla tipologia contrattuale ovvero alla sussistenza o meno dell'elemento retributivo.

Al “lavoratore” vengono equiparati:

- i soci lavoratori di cooperative o società, anche di fatto;
- gli associati in partecipazione (artt. 2549 ss. c.c.);
- i beneficiari di tirocini formativi o di orientamento;
- gli allievi di istituti di istruzione ed universitari ed il partecipante a corsi di formazione professionale;

- **i volontari**, così come definiti dalla Legge 266/1991 (in tale categoria non rientrano ovviamente coloro che gratuitamente prestano il loro servizio in parrocchia, a titolo di volontariato: dai catechisti agli educatori in oratorio, da chi cura la liturgia ai membri del coretto parrocchiale, ecc.);

Responsabilita' del Parroco per l'infortunio ad un volontario in oratorio

La sentenza riguarda il Parroco di una parrocchia imputato del reato di lesioni colpose aggravate in danno di una persona che si era offerta volontaria e caduta dall'altezza di circa tre metri a seguito del ribaltamento di un trabattello non allestito a regola d'arte e che la stessa stava utilizzando durante i lavori preparatori di una festa parrocchiale.

È singolare questa sentenza dalla quale discende un importante insegnamento secondo il quale le norme di prevenzione degli infortuni si applicano anche nel caso di prestatori d'opera volontari assumendo la persona per conto della quale gli stessi operano una posizione di garanzia nei loro confronti specie se vengono poste a disposizione degli stessi attrezzature di lavoro che risultano irregolari.


Ha concluso, quindi, la Corte di Cassazione che nella circostanza era stato commesso un errore a non ritenere applicabili le norme di prevenzione degli infortuni e che il parroco “aveva assunto una posizione di garanzia nei confronti di chi prestava volontariamente il proprio lavoro e per questa ragione era tenuto a rispettare le norme antinfortunistiche che richiedevano

- tra l'altro - l'uso di un trabattello idoneo ed il controllo che lo stesso venisse adoperato in un modo conforme alle norme prudenziali”.

Cassazione Penale Sez. IV - Sentenza n. 7730 del 20 febbraio 2008 (u. p. 16 gennaio 2008) -

Il campo di applicabilità

(art. 3)

- 
- **Tutti i settori di attività e tutte le tipologie di rischio**
 - **Tutti i lavoratori subordinati , autonomi e equiparati**
 -
 -
 - **Lavoratori a progetto ricompresi se il lavoro si svolge nel luogo del committente**
 -

Titolo I Capo III Sez. I - **Misure di Tutela e Obblighi**



Articoli

- **15 Misure generali di tutela**
- **16 Delega di funzioni**
- **17 Obblighi del datore di lavoro non delegabili**
- **18 Obblighi del D.d.L. e del dirigente**
- **19 Obblighi del preposto**
- **20 Obblighi dei lavoratori**
- **21 Disposizioni relative ai componenti impresa familiare e ai lavoratori autonomi**
- **22 Obblighi dei progettisti**
- **23 Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori**
- **24 Obblighi degli installatori**
- **25 Obblighi del medico competente**
- **26 Obblighi connessi al contratto di appalto o somministrazione**
- **27 Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi**

La valutazione dei rischi e la conseguente elaborazione del D.V.R. / DUVRI



**OBBLIGHI DEL
PARROCO NON
DELEGABILI**

La designazione del R.S.P.P.
(può essere lo stesso Parroco)

ULTERIORI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO, (PARROCO)

-
- **designa preventivamente i lavoratori incaricati alle emergenze : antincendio - pronto soccorso,**
- **nell'affidare i compiti ai lavoratori tiene conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza,**
-
- **richiede l'osservanza da parte dei Lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e igiene sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei DPI messi a loro disposizione**
- **.....adempie agli obblighi di informazione formazione e addestramento**
-
- **consente ai lavoratori di verificare mediante il RLS l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute e consente al RLS di accedere alle informazioni ed alla documentazione aziendale (DVR – schede sostanze- macchine- impianti-organizzazione - infortuni e mal. prof.li)**

- **consegna tempestivamente al RLST su sua richiesta copia del DVR**
-
- **elabora il DUVRI e lo consegna ai RLS aziende in appalto**
-
- **adotta le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave ed immediato**
-

OBBLIGHI DEI LAVORATORI

- CONTRIBUIRE ALL'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI PREVISTI A TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO,
- OSSERVARE LE DISPOSIZIONI E LE ISTRUZIONI IMPARTITE DAL DdL (**PARROCO**) – AI FINI DELLA PROTEZIONE COLLETTIVA E INDIVIDUALE,
- UTILIZZARE CORRETTAMENTE LE ATTREZZATURE DI LAVORO,.....,
-
- SEGNALARE AL D.D.L (**PARROCO**) LE DEFICIENZE DEI MEZZI E DEI DISPOSITIVI,
-
-
- PARTECIPARE AI PROGRAMMI DI FORMAZIONE E DI ADDESTRAMENTO
-

Oggetto della Valutazione dei Rischi


“la valutazione, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro deve riguardare: **tutti i rischi per la sicurezza, e la salute dei lavoratori, compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui quelli da stress lavoro-correlato, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, le differenze di genere, l'età, la provenienza da altri paesi”**

Indicazioni operative per la Valutazione


Per la maggior parte dei casi è sufficiente un approccio alla valutazione dei rischi in **5** fasi:




Individuazione dei pericoli e delle persone esposte, con particolare riferimento ai soggetti maggiormente sensibili (donne - minori - stranieri);



Valutazione dei rischi ovvero quantificazione del livello per decidere gli interventi;



Decisione sulle azioni preventive atte ad eliminare i rischi;



Concreto intervento per il controllo dei rischi residui;



Controllo e riesame della valutazione.

Contenuto del **DOCUMENTO** sulla V.d.R



- a) una relazione sulla VdR con i criteri adottati per la valutazione stessa;
- b) le misure di prevenzione attuate.....
- c) il programma delle misure
- d)
- e) Il nominativo del RSPP, RLS o RLST, del MC
- f)

Modalità di effettuazione della VdR (art .29)

- 1.....
2.
3. Rielaborazione in occasione di modifiche significative o in relazione a evoluzione della tecnica o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità
4. Il DVR e il DUVRI devono essere custoditi presso l'unità produttiva
5. Autocertificazione possibile per Parrocchie che occupano fino a 10 lavoratori (non si computano i volontari) fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto sulle procedure standardizzate e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012.



Esempio di alcuni fattori di rischio da valutare

■ Per la sicurezza

- Luoghi di lavoro
- Attrezzature di lavoro/macchinari/impianti
- Impianti e apparecchiature elettriche
- Incendio
- Lavorazioni in quota
-




■ Per la salute

-
- Illuminamento
- Agenti chimici pericolosi
-



■ Trasversali

- Minori
- Lavoratrici / lav. Madri
- provenienza



ESEMPIO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER L'ATTIVITÀ DI UN SAGRESTANO:

In base al mansionario previsto dal CCNL i rischi in ordine alla sicurezza e alla salute potrebbero essere sintetizzati in:

- Pericoli derivanti dall'utilizzo di **attrezzature elettriche,**
- Pericoli derivanti dall'uso di **prodotti per pulizie degli ambienti**
- Pericoli derivanti dall'uso di **scale,** in occasione della pulizia e della cura delle suppellettili sacre

ESEMPIO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER L'ATTIVITÀ DI UN ADDETTO ALLA SEGRETERIA:

In base al mansionario previsto dal CCNL i rischi in ordine alla sicurezza e alla salute potrebbero essere sintetizzati in:

- Rischi per la vista e gli occhi per uso VDT
- Problemi legati alla **postura** e all'affaticamento fisico e mentale
- Rischi derivanti dalle **condizioni ergonomiche** e di **igiene ambientale**

Principali misure di prevenzione e protezione

Impianto elettrico:

- Dichiarazione di conformità impiantista
- Certificato di omologazione impianto di messa a terra (verifiche periodiche)

Impianti produzione calore:

- Libretti di caldaia (verifiche periodiche)

Dotazione antincendio:

- Estintori (verifica semestrale)
- Cartellonistica di sicurezza

Formazione e informazione:

- Formazione lavoratori e addetti emergenze: **Primo Soccorso e Antincendio**

Gestione appalti:

- Verifica idoneità imprese
- Coordinamento prevenzione e protezione rischi da interazione

AUTOCERTIFICAZIONE

Il sottoscritto _____ in qualità di datore di lavoro della PARROCCHIA di _____

Con sede in _____ via _____ n° _____ CAP _____

Consapevole delle responsabilità che assume ai sensi del D.Lgs 81 del 09/04/2008, avvalendosi della facoltà prevista al comma 5 dell'art. 29,

DICHIARA

Che il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è : egli stesso il consulente esterno: _____

di aver valutato le attrezzature di lavoro, le sostanze ed i preparati chimici impiegati, nonché la sistemazione dei luoghi di lavoro, ai fini dell'eliminazione o del contenimento dei rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori compresi quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, età e provenienza da altri paesi.

di aver identificato e programmato le misure generali di tutela che, all'esito della valutazione, si sono rilevate necessarie per garantire il miglioramento, nel tempo, dei livelli di sicurezza e in particolare:

• L'identificazione dei componenti per le funzioni di emergenza e Primo soccorso nelle persone di:

• Antincendio : _____

• Primo soccorso : _____

• L'adozione/aggiornamento delle misure di prevenzione e protezione

• L'individuazione delle procedure per attuare le misure di prevenzione e protezione

• **(eventualmente)** l'attivazione/l'aggiornamento/la conferma del protocollo della Sorveglianza sanitaria preventiva e periodica che sarà eseguita dal Medico Competente dott: _____

• Un programma di miglioramento dell'informazione/formazione del personale

che gli occupati in Parrocchia e l'organizzazione del lavoro rispondono al seguente schema, per un totale di n° _____ lavoratori:

MANSIONE

N° LAVORATORI

NOTE

Che la valutazione in oggetto sarà ripetuta in caso di rilevanti mutamenti organizzativi ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione.

Data _____

IL PARROCO

L'INFORMAZIONE

**IL PARROCO ASSICURA UN'ADEGUATA
INFORMAZIONE**

a tutti su:

- **Rischi per salute e sicurezza nei locali della parrocchia**

- **Procedure di primo soccorso, lotta antincendio e evacuazione luoghi di lavoro**


-

- **Nominativi addetti pronto soccorso e antincendio a ciascun dipendente su:**

- **Rischi collegati alla mansione**

-

- **Misure e attività di prevenzione e protezione adottate**
contenuto della formazione comprensibile anche per
lavoratori immigrati



CONTRATTO D'APPALTO, CONTRATTO D'OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE

Il PARROCO in caso di affidamento di lavori, all'impresa appaltatrice o a Lav. Aut. all'interno della propria PARROCCHIA :

- **VERIFICA I REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI DELL'APPALTATORE E/O SUBAPPALTATORE (Cert. CCIAA + Autocertificazione possesso requisiti)**
- **FORNISCE ALLA DITTA APPALTATRICE INFORMAZIONI SUI RISCHI ESISTENTI NELL'AMBIENTE DELL'APPALTO**

PARROCO, IMPRESE APPALTARICI E EVENTUALI. SUBAPPALTATORI

- **COOPERANO ALL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREV E PROT.**
- **COORDINANO GLI INTERVENTI DI PREV. E PROT. PER ELIMINARE I RISCHI DA INTERFERENZE INFORMANDOSI RECIPROCAMENTE**

Il Parroco promuove la cooperazione ed il coordinamento elaborando il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.)

(Tale documento è allegato al Contratto d'Appalto)

CONTRATTO D'APPALTO, Responsabilità Solidale

Oltre alle disposizioni sulla responsabilità solidale per il mancato pagamento retribuzioni - contributi previd.li / assicurativi il committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno dei subappaltatori:

➤ Per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'INAIL, tranne che per i danni conseguenza dei rischi specifici delle imprese appaltatrici e subappaltatrici

➤ Nei singoli contratti di appalto, subappalto e di somministrazione (ad esclusione per beni e servizi essenziali), devono essere specificati a pena di nullità i costi relativi alla sicurezza del lavoro connessi all'appalto specifico.

➤

➤ Negli appalti il personale deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento (con fotografia)

Gestione delle Emergenze

art.43

Persona, ovvero persone, designate dal **PARROCO** incaricate delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e comunque di gestione dell'emergenza.



PREVENZIONE INCENDI, EVACUAZIONE DEI LAVORATORI, PRONTO SOCCORSO (Art. 43-45)



IL PARROCO

DISPOSIZIONI GENERALI (Art.43-45)

- Organizza i rapporti con l'esterno (V.V.F., Ospedali, ecc.) per le emergenze
- Designa preventivamente i lavoratori addetti all'emergenza
- Informa i lav. esposti a pericolo grave e immediato su misure e comportamenti da adottare
- Programma gli interventi, prende provvedimenti
- Si astiene dal chiedere ai lavoratori di riprendere il lavoro se persiste un pericolo grave e immediato.

EVACUAZIONE DEI LAVORAT.
Prende misure per l'evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato

PRIMO SOCCORSO

Prende provvedimenti per il Pronto Soccorso e assistenza medica di emergenza in relazione alla attività e alle dimensioni aziendali sentito il MC

PREVENZIONE INCENDI, EVACUAZIONE DEI LAVORATORI, PRONTO SOCCORSO (Art. 43-44-45-46)



DECRETI MINISTERIALI



**previsione di nuovo decreto, in attesa :
DM 10/03/98**

stabilisce linee guida per la prevenzione incendi e per le emergenze secondo il tipo di attività:

**Alto Rischio 16 -VV.FF.
Incidente rilevante.....**

**Medio Rischio 8 ore
Aziende soggette obbligo CPI**

**Basso Rischio 4 ore
Aziende non soggette obbligo CPI**

DM 15/7/03 n. 388

ha stabilito le attrezzature di pronto soccorso, i requisiti e la formazione del personale secondo l'attività:

gruppo A - 16 ore : aziende Rischi particolari

gruppo B - 12 ore: aziende > 5 dip. o gruppi INAIL indice inab. > 4

gruppo C - 12 ore : aziende < 3 dip.

**Aggiornamento triennale
esercitazione tecnico-pratica**

Titolarità giuridica delle attività parrocchiali

La parrocchia può essere titolare e gestire attività diverse da quelle di religione e di culto, anche operando attraverso proprie articolazioni interne (gruppi caritativi, gruppi di oratorio, agesci...) in quest'ultima ipotesi dette articolazioni-gruppi non diventano autonomi soggetti giuridici e , pertanto, qualsiasi responsabilità giuridica rimane in capo alla parrocchia e al parroco , quale amministratore e legale rappresentante della stessa

RESPONSABILITA' **e sanzioni correlate**

*** CIVILE**

(risarcimento del danno)

*** PENALE** (reclusione, multa; arresto,
ammenda)

*** AMMINISTRATIVA**

(sanzioni amministrative e pecuniarie)

La responsabilità civile

La responsabilità civile si concretizza ogni qualvolta, con il proprio comportamento si arrechi danno a cose e/o beni.

In base all'art.2043 del C.C. il responsabile è tenuto al **RISARCIMENTO DEI DANNI** .

Nella materia riguardante gli infortuni sul lavoro la **RESPONSABILITA CIVILE** si fa spesso discendere dalla **responsabilità penale**

La responsabilità penale

La responsabilità è **personale**, e viene fatta risalire al comportamento del soggetto incriminato.

Potranno rispondere, personalmente di **REATI** commessi nel campo della prevenzione coloro che agendo in singolo o cooperazione con altri cagionano ad altri lesioni da cui derivi una malattia nel corpo.

La colpa può consistere in **imprudenza, negligenza, imperizia o nella violazione di uno specifico articolo di legge**

La disciplina sanzionatoria

Le norme di sicurezza hanno la caratteristica di essere sanzionate penalmente, col risultato che la sola violazione di una norma costituisce reato.

Non si commette reato solo quando si verifica l'infortunio !!. Si commette infatti reato anche quando non viene osservata la norma di sicurezza; se poi, in conseguenza della violazione antinfortunistica si verifica anche un infortunio i reati commessi diventano due:

- 1. una contravvenzione** (es: informazione non data)
- 2. un delitto** (in conseguenza della mancata informazione, un lavoratore ha subito un infortunio),

LE SANZIONI



Sezione prima : sanzioni a DdL

arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da **5.000**
a **15.000 Euro** per:

- omissione VDR e adozione del doc. VDR
- mancata nomina RSPP
- mancato aggiornamento misure tecniche all'evoluzione organizzativa e produttiva
- ricadute su ambiente esterno - salute popolazione

suggerimenti

1. Verificare possesso polizza responsabilità civile c/t
2. In caso di rapporto con persone assunte:
 - Fare nomine soggetti della sicurezza
 - Partecipare ai corsi di formazione
 - Redigere autocertificazione
 - Informare e formare gli addetti
3. Verificare documentazione impianti elettrici, centrali termiche, impianti di messa a terra, scariche atmosferiche,
4. Responsabilizzare i volontari delle attività parrocchiali
5. Affidarsi a consulenti, esperti nella normativa di sicurezza

